



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28 GENNAIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.27 della Società A.S.D. PRASAR

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 5.12.2013 (Punizione sportiva della perdita della gara *Prasar - Real Catanzaro 1969* del 10.11.2013 Campionato 1ª categoria con il risultato di 0-3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che nella seduta del 23 dicembre 2013, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 27 gennaio 2014;
rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato, per motivi di salute;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 17 FEBBRAIO 2014.

RECLAMO n.41 della Società A.C.D. PISCOPIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Piscopio – Badolato* del 22/12/2013 con il punteggio di 0-3, squalifica per DUE giornate effettive di gare del capo di giuoco, Penalizzazione d UN punto in classifica, ammenda di € 300,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
-sentito il legale rappresentante della Società reclamante;

OSSERVA

1) I fatti che hanno condotto alle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, possono così essere descritti, sulla scorta della puntuale esposizione operata dal direttore di gara nell'allegato al referto.

Prima dell'inizio della gara due dirigenti non identificati della Società Piscopio accompagnavano l'arbitro nel proprio spogliatoio e uno dei due gli rivolgeva espressioni dirette a condizionare la direzione di gara.

Alla fine del primo tempo di gioco, gli stessi dirigenti entravano abusivamente nello spogliatoio arbitrale, lamentando che la Società Piscopio aveva subito una rete in fuori gioco, e uno dei due rivolgeva al direttore di gara espressioni minacciose.

Al 42° del secondo tempo, il calciatore Ziliani (della Società Piscopio), precedentemente espulso, aspettava il rientro negli spogliatoi del calciatore Pultrone (della Società Badolato) anch'esso espulso, e lo colpiva, prima, con una pala in ferro attingendolo al braccio e, poi, con calci e pugni.

Nello stesso momento circa dieci sostenitori della Società Piscopio facevano ingresso sul terreno di gioco scavalcando la recinzione, inducendo l'arbitro a sospendere temporaneamente la gara.

Uno degli invasori raggiungeva l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo al volto, provocandogli dolore e stordimento.

Soccorso dagli stessi calciatori della Società Piscopio, l'arbitro veniva condotto all'interno degli spogliatoi da dove richiedeva telefonicamente l'intervento dei Carabinieri.

A causa dell'aggressione l'arbitro non era più in grado di dirigere la gara con serenità e indipendenza di giudizio, per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara stessa, allontanandosi dal terreno di gioco scortato dai Carabinieri, intanto sopraggiunti.

2) La Società ricorrente, pur ridimensionandone la portata, non nega i fatti, e chiede la revisione della decisione del primo giudice, anche in considerazione della fattiva collaborazione dei propri calciatori che hanno prestato assistenza all'arbitro, per come dal medesimo riportato.

3) In primo luogo deve dirsi che la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della C.G.F., che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione, questa, che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara.

La sanzione della punizione sportiva inflitta dal primo giudice appare, pertanto, corretta.

4.- Allo stesso modo corretta appare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alle sanzioni relative alla penalizzazione di un punto in classifica e alla misura dell'ammenda irrogata.

5.- Data la collaborazione dei giocatori della Società Piscopio si ritiene eccessiva la squalifica del campo di gara per due giornate e appare congrua la riduzione della stessa a una giornata effettiva.

P.Q.M.

- 1.- riduce la squalifica del campo di gioco della Società Piscopio a UNA (1) giornata effettiva di gara;
- 2.- conferma nel resto;
- 3.- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.42 del Sig.RIZZO Salvatore (tesserato della Società A.S.D. TAVERNA)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014(squalifica per CINQUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
-ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore RIZZO Salvatore a QUATTRO (4) gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.43 del Sig.MICIELI Eugenio (tesserato della Società A.S.D. Roggiano Calcio 1973)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 16.1.2014 (squalifica fino al 30/6/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MICIELI Eugenio fino al 16 MARZO 2014 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.44 della Società A.C. AMENDOLARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 9.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Peppe Zaccaro Frascineto – Amendolara del 5/1/2014* con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore APRILE Valerio fino al 9/5/2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamo proposto per la punizione sportiva della perdita della gara deve considerarsi inammissibile non avendo la ricorrente dimostrato di avere trasmesso copia dello stesso alla controparte, ai sensi dell'art. 33, comma 5, CGS;

per gli altri motivi di impugnazione (ammenda e squalifica del calciatore Aprile Valerio), le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue all'entità e alla natura dei fatti accertati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso quanto alla punizione sportiva della perdita della gara *Peppe Zaccaro Frascineto – Amendolara del 5/1/2014*;

rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi